



ASSOCIAZIONE ITALIANA TESORIERI d'IMPRESA

Spett.le
Banca d'Italia
Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza
Divisione Normativa Primaria
Via Milano 53
00184 - Roma

Anticipata via mail a: npv.normativa_primaria@bancaditalia.it

**COMMENTI AITI ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA DELLA BANCA D'ITALIA
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CICR IN ATTUAZIONE DELL'ART.117-
BIS DEL TUB IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI E DEGLI
SCONFINAMENTI.**

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DELIBERA

La proposta di Deliberazione in esame sembra non prendere in considerazione gli Istituti di Moneta Elettronica (vengono citati solo gli Istituti di Pagamento).

Al riguardo vale osservare che, secondo quanto disposto dal D.lg 45/2012 del 16 aprile 2012 (Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE) pubblicato in G.U. n. 99 del 28/4/2012 - Suppl. Ordinario n.86 ed in vigore dal 13/5/2012, è estesa anche agli Istituti di Moneta Elettronica la possibilità di prestare servizi di pagamento e le relative attività accessorie ai sensi dell'articolo 114-octies del TUB (cfr. Art.114-quater – comma 3 – lettera a del TUB, modificato dal D.lgs 45/2012).

Tra le attività accessorie ex Art 114-octies, è ricompresa la **concessione di crediti “in stretta relazione ai servizi di pagamento prestati e nei limiti e con le modalità stabilite dalla Banca d'Italia”**.

AITI - ASSOCIAZIONE ITALIANA TESORIERI d'IMPRESA
Via Lanzone 36 - 20123 Milano MI
P. IVA 11495580158 - C.F. 97108720158 - Trib. Monza n. 8553 / 1992
Tel. +39 02809686 Fax +39 02874570
E-mail : aiti@aiti.it ; segreteria@aiti.it - www.aiti.it

Non si comprende quindi come mai, nel testo della proposta di Deliberazione in esame, manchi qualsiasi riferimento “soggettivo” all’Istituto di Moneta Elettronica, allorchando questi presti la suddetta attività accessoria al servizio di pagamento.

In particolare, sembrerebbe non corretto che, all’Art. 1 - comma 1 – lettera c, nella definizione di “intermediario” non siano citati anche gli Istituti di Moneta elettronica. Al contrario, il riferimento “oggettivo” all’attività esercitabile anche dagli Istituti di Moneta Elettronica (nella previsione di esercizio delle attività accessorie suddette), sembra potersi evincere per riconduzione, dalla sola interpretazione del successivo Art. 2 – comma 1 – lettera d della proposta di Deliberazione in esame (v. il richiamo a quanto previsto ai sensi dell’articolo 114-octies, comma 1, lettera a).

Ad supporto di quanto sopra osservato, si riporta il testo dell’Art. 114-*undecies* – comma 1 del TUB, correttamente richiamato, nella prefazione, dalla proposta di Deliberazione:

Articolo 114-*undecies*

(*Rinvio*)

1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 52, 139 e 140 nonché nel titolo VI.

e, per evidenziare la lacuna analizzata, riportiamo altresì il testo dell’Art. 114-*quinquies*3 del TUB (Articolo inserito dall’Art. 1, comma 3, D.Lgs. 16 aprile 2012, n. 45 succitato), che invece non è richiamato dalla proposta di Deliberazione in esame:

Articolo 114-*quinquies*3

(*Rinvio*)

1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 52, 139 e 140 nonché nel Titolo VI. Agli emittenti che agiscono in veste di pubblica autorità si applicano solo gli articoli 114-*ter* e 126-*novies* nonché, relativamente a queste disposizioni, gli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e successive modificazioni.

Evidenziamo il primo capoverso, in quanto esattamente identico dell’Art. 114-*undecies* – comma 1 del TUB.

CONTENUTO DELLA DELIBERAZIONE

Con riferimento ai contenuti della proposta di Deliberazione del CICR, due risultano essere le aree di applicazione delle nuove norme sui cui si chiede il parere degli stakeholders :

- 1) carte di credito revolving;
- 2) conti correnti /aperture di credito.

Le alternative tecniche esaminate dalla Banca D’Italia, in quanto già applicate dalle banche a seguito della vigente normativa sono le seguenti:

- 1) applicazione di un tasso d’interesse maggiorato e/o di una commissione specifica applicate solo sulla parte di utilizzo extra fido;

- 2) applicazione di un tasso d'interesse maggiorato e/o di una commissione specifica applicate a tutto l'utilizzato, incluso quello entro il fido.

L'analisi di impatto (simulazioni) di Banca d'Italia e le valutazioni espresse in merito alle motivazioni addotte dalle banche per giustificare razionalmente l'utilizzo dell'una o dell'altra formula portano a conclusioni di Banca d'Italia sulla formula più corretta, la prima, che ci sentiamo di condividere in toto.

Sottoponiamo pertanto solo alcune osservazioni generali e dei quesiti che riteniamo possano essere utili per stimolare ulteriori riflessioni ed addivenire ad una regolamentazione in grado di soddisfare le esigenze dei soggetti coinvolti.

- 1) Non abbiamo avuto l'opportunità di effettuare un confronto tra il peso economico sui correntisti della nuova commissione che ha sostituito la vecchia Commissione di Massimo Scoperto (CSM), inclusiva del limite massimo previsto dalla legge pari allo 0,5% trimestrale su tutto l'affidato.
Le nuove commissioni applicate in sostituzione della CSM, peraltro secondo modalità non omogenee tra i diversi istituti e, comunque, entro il limite massimo stabilito per legge, come si rapportano al peso delle CSM precedentemente in uso? Determinano per i correntisti un onere mediamente maggiore, uguale o minore di prima? Quanto si avvicina, nella realtà, la commissione praticata al limite massimo di legge? Tale limite e' forse eccessivo? Giustifica un costo complessivo superiore a quello della vituperata CSM?
- 2) Non abbiamo avuto l'opportunità di confrontare le modalità di applicazione delle nuove commissioni con quanto viene fatto negli altri paesi dell'UE.
- 3) Proprio in questi giorni le banche stanno comunicando ai correntisti che applicheranno le stesse commissioni anche ai fidi/utilizzi di linee di credito diverse dallo scoperto di conto corrente, in particolare al fido per anticipo fatture, fino ad oggi esenti da tali commissioni. C'e la tendenza ad applicare per default lo 0,5% trimestrale previsto come massimo dalla legge.
- 4) Ci sembra che la legge in vigore permetta un'eccessiva diversità di struttura, modalità di applicazione, definizione delle commissioni ed extra tassi che non agevola il confronto del costo complessivo praticato dai diversi istituti.

Cordiali saluti.

ASSOCIAZIONE ITALIANA TESORIERI D'IMPRESA
Gianfranco Tabasso
Responsabile della Commissione Pagamenti

Milano, 8 giugno 2012